

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 53

Adunanza 30 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGOMASINO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 17/10/2002 - OSSERVAZIONE.

Protocollo: 2074-323442/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Borgomasino risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., redatto con i Comuni di Caravino, Cossano, Maglione e Vestignè, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 38-32038 del 14/02/1984, successivamente modificato con Variante, approvata dalla Regione con deliberazione G.R. 42-32288 del 15/02/1994;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 2 del 26/03/1999, una Variante parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 17/10/2002, una ulteriore Variante Parziale al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 26/11/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

**considerato** che al Comune di Borgomasino sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- dinamica demografica: anno 1971: 1006 abitanti; anno 1981: 859; anno 1991: 818; anno 2001: 839;
- superficie territoriale di 1.239 ettari, dei quali 62 in pianura e 1.177 in collina; 905 hanno pendenze inferiori ai 5°, 301 hanno pendenze tra i 5° e i 20° ed i rimanenti con pendenze superiori ai 20°. Inoltre 638 ettari appartengono alla Classe I<sup>a</sup> della Capacità d'Uso dei Suoli e 24 alla Classe II<sup>a</sup>, complessivamente 662 ha, pari al **53,4%** dell'intero territorio comunale, che presenta pertanto un'accentuata predisposizione all'attività agricola;
- è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 239 ettari, che costituisce circa il **20%** dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "Area Ivrea", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 78;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - circa 498 ettari del territorio comunale sono interessati dalla fasce "A" e "B" della Dora Baltea, individuata dal "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

**rilevato** che il Comune di Borgomasino, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modificazioni di carattere normativo al P.R.G.I. vigente:

a) Parcheggi pertinenziali e distanze dai confini

Le modifiche sono finalizzate a consentire l'edificazione di bassi fabbricati fino a confine ed a distanza non inferiore a m. 5 tra pareti finestrate, a condizione che l'altezza sul confine non superi i m. 3,00 e l'altezza massima al colmo m. 4,50.

b) Recupero sottotetti

Si vuole estendere la norma che consente il recupero dei sottotetti anche alle aree nelle quali si può realizzare soltanto un "*... intervento fino alla sola manutenzione e restauro con conservazione del verde privato*"; la modificazione normativa consentirà quindi a tutti gli "*... edifici dove sia esistente il 3° p.f.t. ... il recupero ad uso residenziale previa concessione .... a condizione che sia possibile conseguire un'altezza utile interna media di m. 2,70, mantenendo invariate le pendenze delle falde ed innalzando la quota di gronda entro il limite massimo di m. 1,00*".

c) Adeguamento igienico-funzionale di abitazioni mono e bifamiliari

Si intende inserire una precisazione per quanto concerne gli ampliamenti, già consentiti dal P.R.G.I. vigente (incremento del 20%, con un massimo di 180 mc), in quanto la disposizione normativa era stata originariamente concepita per i fabbricati in linea, con problemi interpretativi per gli adeguamenti igienico-funzionali degli edifici isolati; per questi ultimi si intende quindi consentire un "*... aumento della superficie coperta dal volume residenziale fino a mq. 40, purché il rapporto di copertura fondiario risulti inferiore al 40%*";

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

**evidenziato** che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica, datato 13/11/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

**visti:**

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

## **DELIBERA**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la seguente osservazione al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Borgomasino, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 17/10/2002:

<< con riferimento alla modifica finalizzata a consentire l'edificazione di bassi fabbricati fino a confine, a distanza non inferiore a m. 5 tra pareti finestrate, si invita il Comune a verificare la legittimità della proposta, in quanto il D.M. 1444/1968 prescrive, per i nuovi edifici, "*... in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti*".

Si richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione 9509 del 1° luglio 2002, la quale stabilisce che sono illegittimi limiti di distanza tra fabbricati inferiori a quelli prescritti dal suddetto Decreto, anche se fissati dai Piani regolatori comunali >>;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. **di trasmettere** al Comune di Borgomasino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso